



Editoriale del Segretario Generale Nazionale Felice Romano

Dalla parte dei Poliziotti e al di là degli interessi di parte

I tragici fatti avvenuti nei giorni scorsi a Bologna hanno messo in evidenza una volta di più i corrosivi effetti indotti dall'asfissiante polarizzazione del dibattito sulla sicurezza. Per effetto di questa acerrima contrapposizione la dialettica politica sconfina ritualmente in estremizzazioni che, lungi dal rimanere confinate nelle platee dei talk show televisivi, alimentano il famelico ventre di chi è vocato ad usare le piazze come innesco delle tensioni sociali.

Preoccupa soprattutto la superficialità con la quale rappresentanti istituzionali cavalcano senza imbarazzo l'emotività dell'opinione pubblica per assicurarsi visibilità e per capitalizzare in termini di consenso le turbolenze ingenerate da strumentale manicheismo, cinicamente disinteressandosi delle conseguenze delle proprie prese di posizione o, peggio ancora, rendendosi promotori di destabilizzanti iniziative che offrono ai professionisti del disordine l'occasione per dar sfoggio della loro capacità di devastazione.

Non è dato sapere se i pubblici amministratori investiti di ruoli di primaria rilevanza che hanno ispirato e sostenuto il concentramento del presidio di protesta di lunedì sera a Bologna abbiano messo in conto, a tacer d'altro, che il luogo prescelto si trovava a pochi passi da Questura e Prefettura, che non sono esattamente presidi neutri per le frange di riferimento della cultura antagonista. Ci permettiamo però di segnalare come i circa 80 feriti, 60 dei quali appartenenti a vari Reparti Mobili della Polizia di Stato - a cui va rinnovata la nostra solidarietà e l'auspicio di

SOMMARIO

- Editoriale del Segretario Generale Felice Romano – Dalla parte dei Poliziotti e al di là degli interessi di parte
- Il SIULP Chiede l'istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale per l'aggiornamento dell'assetto ordinamentale della sicurezza pubblica
- La valenza probatoria del certificato medico di malattia
- Possibilità di "scambiare" le maggiorazioni di servizio maturate nel sistema contributivo con il riscatto di periodi collocati nel più vantaggioso sistema retributivo
- Legittimità delle clausole di esclusione dai concorsi pubblici
- Documentazione per istituti Legge 104/1992
- Detrazioni fiscali spese funebri 2026

pronta guarigione - e i danni materiali di cui è in corso l'inventario, sono uno sconcertante resoconto la stima del quale era ampiamente preventivabile, contenuto nelle dimensioni solo grazie alla professionalità del personale schierato. Lo attestano plasticamente le eloquenti immagini che restituiscono una encomiabile capacità di non reagire ai reiterati tentativi di provocazione dei manifestanti.

In quella piazza, insomma, la richiesta di verità e giustizia, che avrebbe dovuto essere il tema dominante, è risultato una volta ancora soccombere alle rituali preordinate aggressioni a mano armata di bombe carta di integralisti che considerano lo Stato e la squadra dello Stato, quella in cui militano le donne e gli uomini in divisa, il nemico da abbattere.

Un doloroso epilogo che in molti, e noi tra questi, avevano previsto. Non già perché profeti di sventura, ma perché i presupposti erano tali che solo un eccesso di ingenuità, che ci sforziamo di credere sia stata alla base della comunque colpevole sottovalutazione di molti, poteva portare ad ignorare.

In tutto questo ciò che più faticiamo a comprendere è la scelta dei colleghi del Silp CGIL che, pur in presenza degli allarmanti sintomi percepiti e denunciati dalla generalità delle altre rappresentanze sindacali della Polizia di Stato, hanno, come si apprende dalla stampa, raccolto *"l'invito del Sindaco ad un momento di riflessione e di confronto sulla tragedia verificatasi, consapevoli che la chiamata ad essere presenti in piazza non è un'azione di accusa nei confronti dell'operato dei lavoratori della polizia di stato, ma una richiesta di accertamento della verità e ricerca, da parte delle istituzioni democratiche e della società civile, della strada più giusta per evitare che questi episodi possano ripetersi in futuro"*. La miglior risposta da dare a chi ha sentito il bisogno di giustificare la sua presenza ad una manifestazione spiegando che *"non è un'azione di accusa nei confronti dei lavoratori della Polizia di Stato"* è *excusatio non petita, accusatio manifesta*.

Anche a voler lasciare in disparte altri puntuali spunti critici, che pur non mancherebbero, a noi sfugge come la ricerca della verità possa utilmente essere perseguita in un contesto quale quello descritto, visto che alla stregua dei fondamenti della cultura giuridica comune a tutti gli ordinamenti occidentali ispirati ai principi democratici, nel nostro sistema giuridico la potestà di accertare la verità è affidata alla magistratura, e non di certo ai tribuni eletti dalla piazza già pronti ad emettere una preconfezionata sentenza di condanna sulla scorta di apparenze condizionate da una prospettiva di parte impostata su una impostazione antigovernativa straordinariamente coincidente con quella della confederazione di riferimento.

Non ne siamo invero sorpresi. Non è infatti la prima volta che il Silp CGIL si accredita come voce fuori dal coro ed assume posizioni orientate a compiacere le istanze di sensibilità politiche che considerano il personale delle forze di polizia come una avanguardia schierata a difesa delle ragioni di un governo ostile. Tra le varie esternazioni che si muovono su questo crinale ci limitiamo a ricordare le dichiarazioni rilasciate dal Segretario Regionale del Piemonte all'indomani delle criminali aggressioni perpetrate nei confronti dei nostri operatori da appartenenti al noto centro sociale cronicamente incistato nella città della Mole grazie a opache complicità disvelate dalle sferzanti parole del vertice di quella Procura distrettuale.

Stupisce invece, e non poco, l'imbarazzante silenzio serbato dalle altre organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia di Stato che sembrano non aver fatto caso all'ennesima occasione in cui il Silp CGIL, che hanno accolto in quella che a suo tempo abbiamo definito essere un'alleanza innaturale, ha mosso i propri passi verso un orizzonte inconciliabile con le loro prospettive.

Un cartello costituito al solo e dichiarato fine di relegare il Siulp in una posizione di minoranza, nella quale beninteso il Siulp si trova a suo assoluto agio, non immaginando forse quali e quante contraddizioni avrebbero scandito l'incerta navigazione di un malassortito equipaggio, una parte del quale rema sistematicamente in direzione ostinata e contraria a quella indicata dal capovoga.



Una specie di matrimonio di interessi alieni ed inconciliabili con quelli degli iscritti. I quali, a questo punto, sono legittimati a chiedersi se la fiducia da loro accordata con il conferimento della delega sia ancora da considerare come adeguatamente riposta.

Noi del Siulp, diversamente da altri, non siamo assillati da ingombranti equilibri da garantire. Da sempre abbiamo avuto quale prioritario obiettivo la tutela degli interessi della categoria. Per questo rappresentiamo un affidabile approdo per chiunque sia alla ricerca di un sindacato che non disperda le sue energie nel rivendicare inutili primati maggioritari ottenuti a prezzo di intese forzate e artificiose, o per assecondare la linea politica decisa da istanze esterne.

E lo dimostreremo una volta ancora stando al fianco dei giovani colleghi di Bologna costretti ad affrontare un faticoso cammino processuale. Non solo perché siamo convinti della correttezza del loro operato. Ma anche perché, quando pure ne dubitassimo, per noi, per andare alla ricerca della verità, non serve andare in piazza assieme a chi nutre irrisolti pregiudizi per la nostra missione istituzionale.

Il SIULP Chiede l'istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale per l'aggiornamento dell'assetto ordinamentale della sicurezza pubblica



Si riporta il testo della lettera inviata al Ministro della Difesa, On. Crosetto, al Ministro dell'Interno, Pref. Piantedosi, e al Capo della Polizia, Pre. Pisani, in data 20 luglio 2026:

*"Illustrissimi,
consentiteci in apertura di questa nostra riflessione di ricordare come l'esigenza di rendere maggiormente rispondente ai principi costituzionali il sistema della rappresentanza sindacale dei lavoratori delle amministrazioni ad ordinamento militare fosse*

stata da noi sostenuta con convinzione in tempi risalenti.

Un percorso accidentato e sofferto, rimasto a lungo quiescente dopo la recisa posizione contraria all'invocata apertura adottata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 449/1999, che stabilì come "le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali" ostassero all'estensione dei diritti sindacali già riconosciuti al personale della Polizia di Stato.

Si è così perpetuato un limbo che ha resistito fino all'entrata in vigore della legge 46 del 2022, una novella che, pur tradendo una impostazione conservatrice sintomo della non spontanea resipiscenza del Parlamento, ha permesso la costituzione delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacali tra Militari (APCSM), dando una prima – ancorché incompleta – risposta alle istanze di centinaia di migliaia di operatori che anelavano a svincolarsi dall'angusto giogo costituito da un assetto di rappresentanza, quello dei Cocer, dimostratosi non adeguato a recepire e tutelare gli interessi dei lavoratori a status militare.

Un'evoluzione democratica che, ne eravamo certi, liberatasi dall'ingombrante zavorra del precedente sistema, avrebbe contribuito ad instradare il dibattito sui temi della sicurezza verso orizzonti argomentativi scevri da opachi condizionamenti.

La lettera inviata il 6 luglio scorso dalla più rappresentativa APCSM, il SIM Carabinieri, ad alcuni degli odierni autorevoli destinatari, recante il medesimo oggetto della presente, è un eloquente indicatore di come il processo che avevamo auspicato sia sorprendentemente andato ben oltre le nostre più ottimistiche aspettative.

Leggere nella premessa dell'elaborato che siamo a commentare che "La legge n. 121 del 1981 ha segnato una svolta storica: ha ridisegnato l'Amministrazione della pubblica sicurezza, ha istituito la Polizia di Stato, ha disciplinato il coordinamento delle Forze di polizia e ha consolidato il principio



fondamentale della direzione civile della sicurezza pubblica. Si tratta di un patrimonio ordinamentale che nessuno intende indebolire”, considerata la provenienza di tale affermazione, segna un cambio di passo che non è esagerato definire rivoluzionario.

Un coraggioso, e decisamente inatteso, slancio riformista che fa da premessa alla richiesta di convocare un tavolo tecnico interistituzionale che, nell'intento dei proponenti, dovrebbe avere quale presupposto la constatazione che “La legge n. 121 del 1981 fu una riforma coraggiosa perché seppe modificare un assetto che appariva consolidato. Sarebbe pertanto paradossale considerare quella stessa legge come un modello immutabile, sottratto a ogni possibile aggiornamento. Aggiornare la legge n. 121 non significa rinnegarla: significa, piuttosto, onorarne lo spirito riformatore. Significa riconoscere che ogni grande riforma è figlia del proprio tempo e che il modo migliore per preservarne i principi non è lasciarla immutata, ma adeguarla all'esperienza maturata, alle nuove esigenze operative e alla crescente complessità della sicurezza pubblica”.

Difficile non condividere e non sottoscrivere una così pregevole attestazione di merito all'impianto normativo che ha assicurato una equilibrata transizione verso un modello civile di pubblica sicurezza, e che ha saputo garantire il pieno esercizio dei diritti democratici e la sicurezza dei cittadini nonostante nei quasi 50 anni dal varo di quella straordinaria riforma non siano mancate tensioni sociali e congiunture particolarmente critiche nel corso delle quali il virtuoso modello disegnato dal Legislatore della L. 121 ha dimostrato di aver munito l'organismo repubblicano degli anticorpi per poter scongiurare derive potenzialmente in grado di corroderne la stabilità.

In definitiva anche dal versante che pure nel recente passato non ha mai fatto segreto delle proprie perplessità sulla definizione degli assetti stabiliti dalla L. 121, proviene oggi un incondizionato apprezzamento per l'assegnazione delle funzioni di presidio della pubblica sicurezza ad un'autorità civile, nonché la centralità della figura del Questore quale autorità tecnica deputata alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica a livello provinciale.

Vero è che il SIM CC si abbandona anche a rievocare uno schema di ristrutturazione della governance che ricalca quello del Segretariato Generale della P.S., ipotesi non inedita e che per quanto ci riguarda non può essere in alcun modo riesumato dagli archivi storici in cui quel progetto è stato opportunamente relegato.

Ma crediamo non vada persa l'occasione per valorizzare l'enfasi, quella dedicata dal SIM CC al modello civile di sicurezza pubblica, che sottende l'emersione di un pensiero e di una sensibilità tutt'altro che ostili all'idea di poter andare nella direzione di mutuare il diverso status, quello civile, che il personale appartenente all'Amministrazione tutrice della pubblica sicurezza riveste proprio quale effetto dell'illuminata azione riformatrice incarnata nella legge 121.

Una prospettiva, quella della smilitarizzazione, che traluce nemmeno troppo timidamente in filigrana alla nota in narrativa, prefigurando un orizzonte al quale in effetti guarda la più parte della base degli operatori dell'Arma dei Carabinieri. E che a ben vedere andrebbe a dipanare l'irrisolta, rumorosa aporia insita nella contraddittoria ed innaturale previsione di impiegare nella realizzazione degli obiettivi e delle strategie definiti dalle Autorità Civili nazionali e locali anche personale militare.

Lo diciamo con chiarezza e a scanso di equivoco, se non malevole, letture che prevediamo non si faranno attendere. Non abbiamo alcun interesse a ridimensionare la gloriosa storia e le funzioni assegnate all'Arma dei Carabinieri, non essendo assolutamente in discussione le attuali attribuzioni e la presenza sullo scacchiere della sicurezza pubblica di un'Amministrazione che ha peculiarità operative alle quali sarebbe implausibile rinunciare.

Ma non possiamo non prendere atto che una democrazia avanzata quale quella in cui abbiamo la fortuna di vivere, specialmente in un contesto geopolitico in cui l'allargamento degli scenari bellici che interessano direttamente il nostro continente è tutto tranne che un'opzione remota, ha bisogno di tracciare coordinate chiare per tenere ben separate competenze e responsabilità in materia di ordine pubblico interno e di difesa dall'aggressione di nemici esterni.

Né si può sottacere come, in tal senso, ancora una volta rafforza la nostra valutazione circa una volontà di mutare lo status militare in quello civile proprio il contenuto della nota del SIM CC allorquando, cercando di argomentare su la non dogmaticità di una possibile mutazione della Legge



121/81 ovvero sulle antinomie normative che si sarebbero create per effetto di nuove norme, ribadisce con convinzione la centralità dell'Autorità civile di pubblica sicurezza.

Va ricordato che la legge n. 121 del 1981 è una delle leggi di riforma più longeve dell'ordinamento repubblicano. La sua longevità non è il segno di un immobilismo da scuotere, come ha cercato di lasciar intendere la nota del SIM Carabinieri, bensì la prova della sua attualità e tenuta costituzionale. Essa ha realizzato un equilibrio – autorità politica nazionale (il Ministro dell'Interno, art. 1), autorità di governo sul territorio (il Prefetto, art. 13), autorità tecnica provinciale (il Questore, art. 14), coordinamento unitario esercitato attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (artt. 4, 5 e 6) – che ha attraversato indenne stagioni drammatiche della vita nazionale, dal terrorismo alla criminalità organizzata, sino alle sfide contemporanee.

Il cuore della riforma, infatti non fu una mera riorganizzazione amministrativa: fu la smilitarizzazione della funzione di polizia prima e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza poi che portò alla nascita della Polizia di Stato quale amministrazione civile, sindacalizzata, trasparente e pienamente responsabile secondo i canoni dell'art. 97 della Costituzione. La direzione civile della sicurezza pubblica, che la stessa nota del SIM definisce un patrimonio ordinamentale da non indebolire, non è un principio astratto: fu una scelta precisa e ponderata del legislatore, tra le tante opzioni che pure furono valutate, ed è garantita, in concreto, dal fatto che la funzione tecnica di direzione e coordinamento è incardinata in un'amministrazione a ordinamento civile. Recidere questo nesso significherebbe svuotare il principio conservandone soltanto l'involucro verbale. E questo è il motivo per il quale le antinomie che vengono indicate nella nota sono insussistenti.

La nota del SIM Carabinieri, infatti fonda la propria richiesta su una pretesa antinomia tra l'art. 162 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, che ha trasfuso l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297) e gli artt. 4 e 6 della legge n. 121 del 1981, risolvendola – in forza del criterio cronologico – a favore della norma successiva. La costruzione prospettata non regge ad un esame sistematico, per ben tre ordini di ragioni.

In primo luogo, l'abrogazione tacita presuppone un'incompatibilità che nella specie non sussiste. La dipendenza funzionale del Comandante Generale dell'Arma dal Ministro dell'Interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si colloca sulla medesima catena di imputazione del coordinamento dipartimentale: il Ministro, autorità nazionale di pubblica sicurezza, espleta i propri compiti avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 1, ultimo comma, l. 121/1981), della quale il Dipartimento è l'articolazione servente e il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. ne è il vertice tecnico (artt. 4 e 5). Gli atti di coordinamento promananti dal Dipartimento non sono espressione di un potere autonomo e concorrente rispetto a quello ministeriale. Ne costituiscono l'esercizio tecnico ex lege. Non vi è, dunque, alcuna incompetenza relativa da sanare, perché non vi sono due autorità in conflitto, ma un'unica attribuzione ministeriale organizzata dalla legge.

In secondo luogo, opera il criterio di specialità: la legge n. 121 è la disciplina organica e speciale del coordinamento delle Forze di polizia, e il suo art. 16 aveva già espressamente contemplato la specificità dell'Arma quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, con la clausola «fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze». La coesistenza tra ordinamento militare dell'Arma e coordinamento unitario del sistema è un dato originario e voluto della riforma, non una sopravvenienza da armonizzare.

In terzo luogo – ed è circostanza che la nota del SIM omette integralmente – ove si volesse applicare con rigore il criterio cronologico, occorrerebbe rilevare che il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia, è posteriore al Codice dell'ordinamento militare. Segnatamente, gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del citato decreto rimettono a decreti del Ministro dell'Interno, adottati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 121 del 1981 e ferme restando espressamente le disposizioni della medesima legge, la disciplina dei comparti di specialità e della dislocazione territoriale di tutte le Forze di polizia, Arma dei Carabinieri inclusa. Il legislatore del 2016 volutamente e coerentemente presuppone e rafforza, così, la vigenza integrale dell'architettura di coordinamento della legge n. 121, nel cui ambito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza opera quale articolazione tecnica dell'autorità ministeriale. La lex posterior invocata, anche volendo accettare la possibilità di una sua

applicazione, è stata, a sua volta, superata da una *lex posterior* di segno opposto: l'argomento cronologico, portato alle sue coerenti conseguenze, si ritorce contro la tesi che pretende di fondare.

Parimenti va valutata, e quindi considerata inapplicabile con lo status militare, la richiesta di una Autorità tecnica "terza". La proposta di separare la funzione di Autorità tecnica provinciale dal vertice della Polizia di Stato muove da un equivoco concettuale che la stessa nota del SIM, contraddittoriamente, riconosce e smentisce. Il Questore non coordina le altre Forze di polizia in quanto Capo provinciale della Polizia di Stato, ma in quanto Autorità di pubblica sicurezza prevista dall'ordinamento. La terzietà della funzione è già assicurata dalla sua natura pubblica e dalla catena di responsabilità politica e amministrativa in cui essa si iscrive. Giacché ciò che la garantisce in concreto è, ancora una volta, lo status civile dell'amministrazione di appartenenza.

Sul piano amministrativo, l'art. 14, comma 2, della legge n. 121 attribuisce al Questore direzione, responsabilità e coordinamento tecnico-operativo. Un'Autorità «terza», priva di una forza propria da amministrare, eserciterebbe un comando scisso dalla responsabilità gestionale, in violazione del principio per cui chi dirige risponde. Un organismo interforze aperto a ufficiali a status militare – soggetti alla gerarchia militare, al codice penale militare di pace e a un regime di rappresentanza limitato dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 – collocherebbe personale militare al vertice della direzione tecnico-operativa dell'ordine pubblico. Sarebbe la reintroduzione, per via organizzativa, di ciò che il Parlamento del 1981 volle espressamente escludere, dopo aver esaminato e consapevolmente scartato le ipotesi alternative emerse nel dibattito parlamentare. Non un coordinamento più neutrale, dunque, ma un'ibridazione civile-militare della funzione di pubblica sicurezza: l'esatto contrario dello spirito della riforma che si dichiara di voler onorare.

Ecco perché, anche dalla disamina sinora rappresentata, siamo convinti che forse la nota del SIM CC in realtà sia foriera di una richiesta di cambio di status. Giacché l'unica vera modifica che si potrebbe apportare alla Legge 121/81, quale completamento della stessa nello spirito che il legislatore ha voluto consacrare con la sua emanazione, è la smilitarizzazione di tutti di tutti i soggetti che concorrono a realizzare il delicato e complesso sistema della sicurezza pubblica sotto la direzione dell'Autorità civile.

L'asimmetria tra le Forze di polizia a competenza generale, lamentata nella nota, esiste ed è costitutiva: il legislatore del 1981 affidò la direzione tecnica alla Polizia di Stato proprio perché la smilitarizzò, la sindacalizzò e la rese trasparente e responsabile secondo i canoni di un'amministrazione civile. Quella asimmetria può essere sanata in due soli modi: abbassando il sistema verso un modello ibrido civile-militare, come di fatto produrrebbe la proposta del SIM CC, ovvero elevando allo standard civile chi ancora non vi appartiene. Se davvero si vuole onorare lo spirito riformatore della legge n. 121, la strada è la seconda. Il completamento della riforma non può che passare per la smilitarizzazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A maggior ragione se sono gli stessi appartenenti ad invocarla.

La smilitarizzazione scioglierebbe alla radice la stessa antinomia che il SIM denuncia: la doppia dipendenza – dalla Difesa per i compiti militari, dall'Interno per quelli di pubblica sicurezza – che genera l'ambiguità dell'art. 162 del Codice dell'ordinamento militare che è un prodotto dello status militare, non della legge n. 121. Verrebbero meno la duplice catena di comando e la giurisdizione penale militare per personale che svolge quotidianamente funzioni di polizia civile tra i cittadini.

Ne deriverebbero, ulteriormente, l'unificazione sostanziale del comparto sicurezza sotto un'unica dipendenza dal Ministero dell'Interno, la piena omogeneità dei regimi giuridici, disciplinari e di tutela del personale, e la parità effettiva – non meramente proclamata – tra le Forze a competenza generale. Restano ovviamente da governare, in un disegno di riforma serio, i profili propriamente militari oggi assolti dall'Arma (polizia militare, partecipazione alle missioni internazionali), che ben potrebbero essere ricondotti a una componente specializzata delle Forze armate, secondo modelli già sperimentati in Europa.

La comparazione europea, che la nota del SIM evita accuratamente, conferma che l'evoluzione degli ordinamenti democratici procede in direzione opposta a quella auspicata dal sindacato militare. La Grecia, con la legge n. 1481 del 1984, ha soppresso la Gendarmeria nazionale facendola confluire, insieme alle polizie municipali, in un unico corpo di polizia nazionale. Il Belgio ha smilitarizzato la

Gendarmerie/Rijkswacht con effetto dal 1° gennaio 1992. La successiva riforma del 1998 ne ha disposto la definitiva confluenza nel servizio di polizia integrato: la Polizia federale è divenuta operativa nel 2001, mentre il livello delle polizie locali è stato completato nel 2002. Entrambi i livelli sono privi di status militare. L'Austria ha soppresso la Bundesgendarmerie con effetto dal 1° luglio 2005, facendola confluire, insieme agli altri corpi esecutivi, nella Bundespolizei, corpo di polizia armato e uniformato, non militare, dipendente dal Ministero federale dell'interno. Il Lussemburgo, con la legge del 31 maggio 1999, ha unificato Gendarmerie e Police nella Police grand-ducale, entrata in funzione il 1° gennaio 2000 quale unico corpo nazionale di polizia non militare. La stessa Francia, patria del modello gendarmico, con la legge 3 agosto 2009, n. 2009- 971 ha trasferito la Gendarmerie Nationale alle dipendenze del Ministero dell'Interno, riconoscendo che la funzione di polizia esige un'unica direzione civile, pur avendo sinora conservato lo status militare del personale.

Negli ordinamenti britannico, tedesco, irlandese e scandinavo la funzione ordinaria di polizia a competenza generale è oggi affidata a corpi civili, sebbene alcuni di tali Paesi abbiano storicamente conosciuto corpi di gendarmeria, o di polizia coloniale, organizzati secondo modelli militari o paramilitari. In diversi Paesi dell'Europa occidentale sopravvivono forze di polizia a status militare, tra cui la Gendarmerie nationale francese, la Guardia Civil spagnola, la Guarda Nacional Republicana portoghese e la Koninklijke Marechaussee olandese. I relativi modelli ordinamentali non sono però uniformi: alcune forze dipendono prevalentemente dal Ministero dell'interno, altre presentano dipendenze duali tra interno e difesa, altre ancora appartengono organicamente alle Forze armate pur operando funzionalmente alle dipendenze di autorità civili. In tali ordinamenti esistono inoltre organismi tecnici permanenti di coordinamento interforze, come il Gabinete Coordenador de Segurança portoghese e il CITCO spagnolo. L'Italia presenta, nondimeno, una configurazione sostanzialmente unica nell'Unione europea, poiché accanto alla Polizia di Stato, forza civile a competenza generale, operano due distinti corpi nazionali a ordinamento militare: l'Arma dei Carabinieri, forza di polizia a competenza generale, e la Guardia di finanza, forza specializzata di polizia economico-finanziaria concorrente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La razionalizzazione di tale assetto, non la sua ulteriore complicazione, è l'autentica questione ordinamentale aperta.

Siamo quindi anche noi convinti, come il SIM CC, che serva allestire un tavolo tecnico interistituzionale per l'aggiornamento dell'assetto ordinamentale della sicurezza pubblica, indifferibile essendo la necessità di sottoporre a verifica la compatibilità degli attuali impianti ordinamentali delle forze di polizia a competenza generale ad ordinamento militare, in primis quello dell'Arma che per funzioni e capillarità della presenza sul territorio è l'Amministrazione che maggiormente contribuisce al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica dando esecuzione alle direttive delle rispettive Autorità Civili, così finalmente portando a compimento la visione teleologica immaginata dalla volontà riformatrice custodita nella legge 121.

Certi dell'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle presenti osservazioni, si resta a disposizione per ogni contributo tecnico e documentale utile.

Con sensi di rinnovata ed elevata stima, cordialissimi saluti."

PRESTITO
FINO AL 31 LUGLIO 2026

25.000€

Rata € 266

MESI 120
TAN 4,42%
TAEG 5,17%



BARBARA PERRONE
327 05 65 645

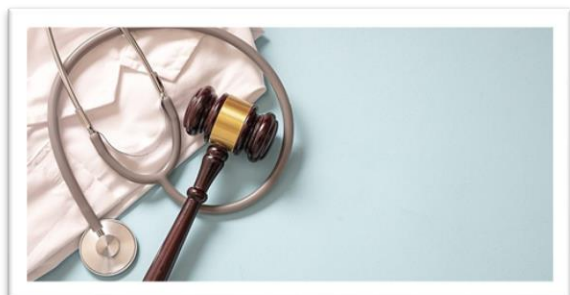
**SOLDI
OGGI
PAGHI
A
SETTEMBRE**



SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il presente prestito viene offerto ai clienti della categoria "privati" della Sagifin, società di mediazione creditizia, in esecuzione dell'incarico conferito dalla Consob. Il presente prestito è destinato ai clienti della categoria "privati" della Sagifin, società di mediazione creditizia, in esecuzione dell'incarico conferito dalla Consob. Il presente prestito è destinato ai clienti della categoria "privati" della Sagifin, società di mediazione creditizia, in esecuzione dell'incarico conferito dalla Consob. Il presente prestito è destinato ai clienti della categoria "privati" della Sagifin, società di mediazione creditizia, in esecuzione dell'incarico conferito dalla Consob.

La valenza probatoria del certificato medico di malattia



Il contenuto del certificato medico prodotto dal lavoratore in malattia ha valenza probatoria circa l'effettività dello stato di malattia ed è superabile solo e unicamente mediante ulteriori approfondimenti di tipo medico- legale.

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la Sentenza n. 6884/2025 dell'8 aprile 2026 che ha cassato una decisione di appello che in riforma della sentenza di primo grado (confermativa della ordinanza emessa all'esito della fase sommaria),

aveva respinto la domanda intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente per simulazione dello stato di malattia.

I giudici di legittimità nel premettere che in materia di licenziamento, spetta al datore di lavoro "l'onere di dimostrare la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, precisa che tale onere probatorio è tradizionalmente inteso con rigore.

In tal senso pur non essendo necessaria la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione, potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentirne in via presuntiva l'accertamento, l'insussistenza dello stato di malattia e quindi della relativa simulazione non può essere tratta sulla base della valorizzazione di circostanze la cui valenza probatoria risulta smentita dalla sussistenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza e consacrati nella certificazione medica.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansio depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico- legale, che non risultavano essere stati effettuati.

In questa prospettiva del tutto incongrua si rivela, secondo la Cassazione, ogni valutazione in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente) *"traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia"*.

In altri termini, la esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l'inferenza probabilistica della natura simulata della malattia.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

20/07 - [Fondo di efficienza per i servizi istituzionali 2025. Firmato l'accordo](#)

21/07 - [Nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del personale giudicato idoneo al termine del 1° ciclo del 38° corso - annualità 2022](#)

22/07 - [FRONTEX – SECONDED NATIONAL EXPERT \(SNE 2026-09\)](#)



Possibilità di "scambiare" le maggiorazioni di servizio maturate nel sistema contributivo con il riscatto di periodi collocati nel più vantaggioso sistema retributivo



L'INPS, con il [Messaggio n. 981 del 20 marzo 2026](#) e a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, ha fornito chiarimenti sulla facoltà di riscatto ai fini pensionistici per i periodi di servizio comunque prestato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997.

La decisione in argomento rappresenta un'opportunità strategica per conseguire un considerevole aumento della rendita pensionistica.

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 165/1997, che prevede un limite massimo di cinque anni per le cosiddette "maggiorazioni" di servizio, ovvero gli

aumenti figurativi concessi per i periodi di impiego operativo.

Il decreto prevede due modi per accumulare tali maggiorazioni:

Automaticamente, per i servizi svolti con percezione delle relative indennità (art. 5, comma 1).

A domanda, tramite riscatto oneroso di "periodi di servizio comunque prestato" (art. 5, comma 3).

Fino a poco tempo fa, secondo la Circolare INPS n. 119 del 2018, se un dipendente del comparto sicurezza avesse già raggiunto il tetto massimo di cinque anni di maggiorazioni automatiche, la sua domanda di riscatto per altri periodi sarebbe stata sistematicamente respinta.

La sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha introdotto un principio più favorevole prevedendo una possibilità di scelta da parte dell'interessato, consistente nella possibilità di sostituire le maggiorazioni maturate gratuitamente con il riscatto oneroso di periodi di servizio più vecchi, ricadenti nel sistema retributivo.

Detta facoltà è consentita anche a chi ha già superato il limite di cinque anni di maggiorazioni, a condizione che il totale valorizzato non superi comunque il tetto quinquennale.

Questa nuova interpretazione è particolarmente vantaggiosa per tutto il personale che ha un sistema pensionistico "misto", ovvero coloro che hanno anzianità contributiva sia prima che dopo il 31 dicembre 1995. Costoro, avvalendosi della menzionata facoltà di riscatto possono "spostare" l'anzianità contributiva utile nel periodo di calcolo retributivo, incrementando la Quota A della pensione con l'aumento dell'anzianità maturata al 31/12/1995.

Ovviamente, l'incremento dell'anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 potrebbe consentire altresì l'accesso al Sistema Interamente Retributivo se, grazie al riscatto, l'anzianità complessiva al 31 dicembre 1995 raggiungesse i 18 anni.

Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l'INPS precisa che il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza è, nella generalità dei casi, destinatario dell'indennità pensionabile e, pertanto, beneficiario degli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 il quale dispone che, ai fini pensionistici, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio d'istituto è computato con l'aumento di un quinto.

Con riferimento alla facoltà di riscatto in argomento, le rispettive Amministrazioni datrici di lavoro, hanno chiarito che i periodi svolti in qualità di allievo presso le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare, devono essere qualificati come servizio comunque prestato.

Pertanto, il personale interessato può presentare domanda di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, per la maggiorazione di un quinto riferita ai periodi di servizio comunque prestato senza percezione dell'indennità pensionabile, secondo le istruzioni fornite al paragrafo 3 del presente messaggio.



Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, limitatamente al periodo relativo al corso di allievo presso le Scuole di polizia collocato temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998, per il quale è già previsto il riscatto oneroso del periodo secondo le indicazioni fornite con la nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010, cui si fa rinvio, non può avvalersi della possibilità di riscatto degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 per il medesimo periodo.

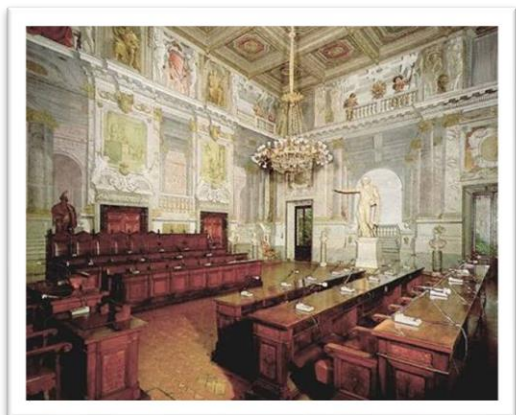
Pertanto, la facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 è esclusa per i corsi di allievo collocati temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ulteriori precisazioni Le istruzioni operative illustrate si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

Sulla base di tali indicazioni, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.

Resta ferma la facoltà per l'interessato di presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.

Legittimità delle clausole di esclusione dai concorsi pubblici



La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4103/2026, ha confermato la piena legittimità delle clausole di esclusione automatica inserite nei bandi di concorso nei confronti di chi è stato allontanato dalla pubblica amministrazione.

La pronuncia prende in esame due situazioni distinte, ma ugualmente gravi: il licenziamento per persistente insufficiente rendimento - ovvero il dipendente che lavora male in modo continuativo e senza miglioramenti - e il licenziamento disciplinare vero e proprio, quello conseguente a comportamenti scorretti, violazioni di obblighi di servizio o condotte incompatibili con il ruolo ricoperto. Molti dei candidati colpiti da queste esclusioni hanno impugnato i provvedimenti, denunciando una violazione del diritto costituzionalmente

tutelato di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Il Consiglio di Stato ha respinto tali argomentazioni in modo netto. Inserire una clausola di esclusione per chi ha già subito un provvedimento espulsivo non costituisce un aggravio illegittimo dei requisiti di partecipazione, ma una misura di tutela dell'interesse pubblico pienamente giustificata.

La pubblica amministrazione ha non solo il diritto, ma il dovere di valutare il pregresso lavorativo dei candidati, e un licenziamento disciplinare recente rappresenta un elemento oggettivo che non può essere ignorato. I soldi dei contribuenti, il buon funzionamento dei servizi pubblici e la credibilità delle istituzioni richiedono che chi ha già dimostrato di non essere all'altezza del ruolo non venga riammesso senza un periodo di riflessione adeguato.

Tuttavia, la preclusione non vale per tutta la vita, nel senso che la sua validità dipende dalla vicinanza temporale tra il licenziamento e la candidatura al nuovo bando. Invero lo Stato non intende condannare un individuo in modo permanente, ma impone una sorta di quarantena obbligatoria prima che il soggetto possa ripresentarsi come candidato idoneo al servizio pubblico.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il licenziamento era molto recente, e il ricorrente aspirava a rientrare esattamente nello stesso posto da cui era stato appena licenziato.

Di fronte a una pretesa così priva di consapevolezza delle proprie responsabilità, i giudici dell'alto consesso amministrativo hanno inteso privilegiare l'esigenza di preservare e difendere la serietà e la funzionalità delle istituzioni pubbliche.



Documentazione per istituti Legge 104/1992



Per corrispondere alle richieste pervenute da alcuni nostri lettori, forniamo di seguito una panoramica della documentazione necessaria per accedere ai benefici previsti della legge 104/1992.

permessi

- certificato ASL che attesti che il familiare assistito è in condizioni di grave handicap ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il lavoratore è l'unico membro della famiglia che assiste il familiare disabile;
- autocertificazione, da rinnovare annualmente, sulla sopravvivenza del familiare disabile per il quale sono stati concessi i benefici;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rinnovare annualmente, che attesti che l'ASL non ha modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.

Congedo straordinario biennale

per il congedo straordinario, possono essere chiesti anche l'ultima busta paga, la busta paga del richiedente e il contratto di lavoro del richiedente.

Agevolazioni auto

Per acquistare un veicolo con le agevolazioni della Legge 104 beneficiando dell'IVA al 4% sui veicoli adattati agli invalidi non serve la certificazione medica ma bastano la patente speciale con le indicazioni sugli adattamenti dei veicoli ed un atto notorio attestante che nel quadriennio non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con aliquota agevolata.

In alcuni casi, se ad esempio il veicolo sarà guidato dal familiare caregiver dell'invalido senza patente, allora bisogna presentare:

- verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica,
- verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che attribuisce l'indennità di accompagnamento.

Contrassegno Legge 104

Per ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili, l'interessato deve presentare una certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza. Questa certificazione deve attestare che la persona ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, come richiesto dall'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Dal 2012, per evitare la necessità di sottoporsi a due visite mediche distinte, la Commissione medica di accertamento dell'invalidità o dell'handicap può annotare direttamente nei verbali la sussistenza della condizione richiesta per il rilascio del contrassegno. Quindi, i verbali più recenti includeranno la dicitura "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" se le condizioni sanitarie lo permettono.

Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza, solitamente attraverso il comando della Polizia Locale. Il documento ha una validità di cinque anni, salvo diversa indicazione nel verbale medico, e consente la sosta negli stalli riservati ai disabili e, con specifiche condizioni variabili, l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). È importante informarsi sulle regole vigenti e sulle comunicazioni necessarie quando ci si sposta in altre città.

Detrazioni fiscali spese funebri 2026

Un nostro affezionato lettore chiede chiarimenti in relazione alla normativa tributaria concernenti le spese funebri.

La detrazione per spese funebri consente di recuperare il 19% delle somme versate in occasione di un decesso, fino a un massimo di 1.550 euro per ogni singolo evento luttuoso. Il rimborso concreto che il contribuente può ottenere è quindi pari a 294,50 euro, cifra fissa, indipendentemente da quante persone abbiano partecipato al pagamento. Se la spesa effettiva supera la soglia dei 1.550 euro, la parte eccedente non produce alcun beneficio

fiscale; se invece è inferiore, la detrazione si calcola sull'importo realmente sostenuto.

Attualmente, tuttavia, la detrazione del 19% spetta per intero solo ai contribuenti con reddito complessivo fino a 120.000 euro. Per chi si trova nella fascia tra 120.000 e 240.000 euro, il beneficio diminuisce progressivamente all'aumentare del reddito. Oltre la soglia dei 240.000 euro, la detrazione si azzerava del tutto.

Ancora, per quel che concerne la platea dei beneficiari, chiunque abbia realmente sostenuto la spesa funebre può inserirla nel proprio 730, indipendentemente dal grado di parentela con il defunto. Un convivente di fatto, un amico, un nipote lontano o qualsiasi altro soggetto che abbia pagato e conservi la fattura intestata a suo nome ha diritto alla detrazione.

Quando il costo del funerale viene suddiviso tra più persone, se la fattura è emessa a nome di un solo soggetto, ma la spesa è stata effettivamente condivisa, è possibile annotare direttamente sul documento originale la quota sostenuta da ciascuno. L'annotazione deve essere chiara e firmata dall'intestatario.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite strumenti tracciabili: bonifici bancari o postali, carte di debito o credito, assegni circolari o bancari. Non basta che la fattura riporti la dicitura "pagato": il contribuente deve essere in grado di dimostrare, attraverso un documento bancario o elettronico, che il versamento è avvenuto in modo verificabile.

Dal punto di vista documentale, è fondamentale conservare le fatture e le ricevute fiscali emesse dall'agenzia di pompe funebri, le ricevute per i diritti cimiteriali e comunali, gli eventuali giustificativi per fiori e addobbi direttamente legati alla cerimonia e, naturalmente, le prove del pagamento tracciabile: estratti conto, ricevute del Pos, contabili di bonifico. Tutti questi documenti devono essere esibiti in caso di controllo o quando ci si affida a un Caf per la compilazione del modello.

Sono ammesse alla detrazione le spese relative a: onoranze funebri (bara, vestizione, trasporto); diritti comunali e cimiteriali; fiori e addobbi della cerimonia; annunci mortuari e necrologi.

Le spese sostenute per l'acquisto di un loculo - non sono detraibili fino al momento in cui il decesso si verifica effettivamente.

Le spese non ammesse, invece, sono quelle relative a: spese di successione; pratiche amministrative post-mortem; viaggi e soggiorni dei partecipanti.

Tali criteri sono definiti dalla Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 e dalla Circolare 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate.